



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2010 (08.10)
(OR. fr,it,el)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0246 (COD)**

**14223/10
ADD 1 REV 1**

**CODEC 921
MAR 92
TRANS 252**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 11990/08 MAR 109 TRANS 466 CODEC 995

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (**seconda lettura**)
- Approvazione dell'emendamento del Parlamento europeo (**AL + D**)
Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

L'Italia rileva che il regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, nel testo adottato in seconda lettura dal Parlamento, si discosta in più punti ed in maniera sostanziale dalla posizione comune assunta dal Consiglio dell'ottobre del 2009.

In particolare non si può fare a meno di rilevare che le modifiche apportate hanno enfatizzato l'incidenza prevalente degli obblighi di assistenza nel settore marittimo, mentre il settore delle vie navigabili interne appare escluso in larga parte, rendendo del tutto enfatiche le asserite finalità di tutela dei passeggeri in tutti i settori del trasporto comunitario.

Alcuni aspetti del Regolamento non mancheranno di produrre effetti negativi sul settore marittimo nazionale, caratterizzato da esigenze di continuità territoriale verso le piccole e grandi isole del territorio italiano, da un elevato numero di piccole e medie imprese, da un'articolata struttura portuale ed insulare e da flussi non uniformi durante il corso dell'anno.

Pur riconoscendo che il Regolamento rappresenta un'occasione per una effettiva elevazione della qualità dei servizi di trasporto marittimi comunitari ed il rafforzamento dei diritti dei passeggeri nell'ambito dei trasporti via mare e per vie interne navigabili, l'Italia sottolinea l'insoddisfazione per alcuni suoi aspetti, che non tengono conto della particolare struttura del settore italiano e di altri Paesi comunitari, a forte prevalenza di piccole e medie imprese, in prevalenza impiegate in trasporti misti di merci e passeggeri con auto al seguito, spesso a carattere stagionale, già fortemente provato dalla recente crisi ed impegnato in una delicata fase di ristrutturazione (privatizzazione).

Costituisce infatti motivo di preoccupazione il non aver voluto escludere espressamente le unità esclusivamente o prevalentemente dedicate al trasporto merci, con conseguente eccessivo ampliamento del campo di applicazione (fino ad includere le imbarcazioni certificate per il trasporto di oltre 12 passeggeri), la rigidità di alcune disposizioni relative alla fornitura di assistenza (che si attivano in caso di ritardo superiore a 90 minuti dall'orario previsto di partenza), la mancata inclusione delle circostanze eccezionali per l'attivazione di alcune deroghe per la prestazione dell'assistenza: tali prescrizioni comporteranno ingenti oneri aggiuntivi in un settore che già presenta tratti recessivi.

Gli aspetti sopra evidenziati rappresentano elementi problematici del regolamento, che nella più recente versione ha perso in chiarezza e applicabilità e per altro verso è divenuto uno strumento che andrà a gravare significativamente sui bilanci dei vettori interessati: non si può infatti ignorare o sottovalutare che saranno le imprese a sostenere i costi - diretti e indiretti - derivanti dall'applicazione del regolamento, con l'effettivo rischio di far scomparire dal mercato molti operatori del settore e limitare l'offerta di trasporto.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE GRECA

"La Repubblica ellenica sostiene pienamente e senza riserve gli obiettivi della proposta di regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, di particolare importanza per un paese marittimo come la Grecia in quanto rafforza e rende più efficace la tutela dei diritti dei numerosi passeggeri trasportati annualmente.

Cionondimeno la Repubblica ellenica tiene a dichiarare che, a suo parere, la proposta di regolamento dovrebbe instaurare un maggiore equilibrio tra i diritti fondamentali dei passeggeri, che sono adeguatamente tutelati, e i giusti interessi dei vettori del trasporto marittimo (in particolare dei piccoli e medi vettori) i quali in determinati casi non attribuibili alla loro responsabilità (cause di forza maggiore, circostanze eccezionali) sono obbligati a sostenere costi eccessivi.

Più concretamente la Repubblica ellenica è del parere che tra le deroghe previste all'articolo 20, in particolare al paragrafo 3, dovrebbe figurare anche l'obbligo di offerta di un alloggio (articolo 17, paragrafo 2) in caso di circostanze eccezionali quali ad esempio le operazioni di ricerca e salvataggio, il trasporto di malati, incidenti relativi alla sicurezza della nave e dei passeggeri e attività per far fronte a esigenze di emergenza dei trasporti, che sono d'importanza essenziale per l'efficace funzionamento della densissima rete greca dei trasporti marittimi costieri.

In questo contesto la Repubblica ellenica invita la Commissione europea a presentare quanto prima uno studio che valuti le conseguenze derivanti per gli Stati membri e i vettori dal recepimento e dall'applicazione del regolamento in esame."
